

## Allegato A – Modifiche all'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007.

1. Al paragrafo 4, punto 1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono comunque considerati livelli ottimali gli ambiti territoriali delle comunità montane e delle unioni di comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008."
2. Al paragrafo 5, punto 1, lettera d), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "rientra tra le unioni di comuni anche la comunità di arcipelago costituita ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 37 del 2008;"
3. Al paragrafo 9 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è aggiunto il seguente punto:  
"1 bis. In caso di unione di comuni, in alternativa a quanto previsto dal punto 1, lettere a) e d), è sufficiente che l'unione sia stata costituita e che l'atto costitutivo o lo statuto o gli atti cui lo statuto rinvia individuino le gestioni associate che saranno effettivamente attivate entro l'anno solare in cui è richiesto il contributo."
4. Dopo il paragrafo 17 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007 sono inseriti i seguenti:

### “§ 17 bis- Gestione associata dell'ufficio avvocatura

1. La gestione associata "Ufficio avvocatura" concerne lo svolgimento delle attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati, ai sensi dell'articolo 2 comma 12. della legge 24 dicembre 2007, n. 244. La gestione associata è incentivabile solo se esercitata mediante ufficio comune.
2. L'ufficio addetto alla gestione associata deve trovarsi in posizione di autonomia funzionale ed organizzativa, e deve avere esclusivamente competenza gestionale direttamente legata alle attività di difesa, rappresentanza o consulenza legale. Gli avvocati che svolgono le loro attività presso l'ufficio comune devono essere professionisti iscritti nell'elenco speciale degli avvocati presso le pubbliche amministrazioni, e devono essere assegnati a tempo pieno all'ufficio medesimo.
3. L'ufficio provvede alla gestione del contenzioso, compreso quello arbitrale, per le cause e gli affari degli enti associati, secondo le modalità previste dagli Statuti degli enti associati; cura le eventuali attività amministrative legate all'affidamento del patrocinio a professionisti esterni, verso i quali svolge altresì funzioni di supporto ai fini della elaborazione degli atti. L'ufficio svolge inoltre la consulenza legale richiesta dagli uffici o dagli amministratori dei Comuni associati.
4. L'atto associativo deve comunque stabilire se l'ufficio avvocatura abbia o meno competenza in caso di contenzioso tra gli stessi comuni associati; l'esclusione della competenza in tali casi non pregiudica l'ammissibilità a contributo della presente gestione associata.
5. Per detta gestione associata è attribuito un punteggio pari a 2.

### § 17 ter - Gestione associata della progettazione

1. La gestione associata "Progettazione" concerne lo svolgimento delle attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e delle attività collaterali alla progettazione (es. redazione piano della sicurezza), supporto tecnico amministrativo al RUP e al dirigente competente per la programmazione triennale.
2. Per detta gestione associata è attribuito un punteggio pari a 3.

§ 17 quater - Gestione associata delle procedure di affidamento di lavori pubblici

1. La gestione associata "Procedure di affidamento di lavori pubblici" concerne l'affidamento all'ente responsabile della gestione associata delle funzioni di stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell'articolo 43 della legge regionale n. 38 del 2007 e le attività istruttorie e decisorie inerenti le funzioni, le attività e i procedimenti relativi a:

- a) espletamento delle procedure concorsuali;
- b) stipulazione dei contratti;
- c) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
- d) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.

2. Per detta gestione associata è attribuito un punteggio pari a 3."

5. Al paragrafo 18, punto 1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è aggiunta la seguente lettera:  
"l) *Gestioni associate dell'area progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici: Progettazione, Procedure di affidamento di lavori pubblici.*"
6. Al paragrafo 19, punto 1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:  
"v) *avvocatura.*"
7. Al paragrafo 29, punto 1, lettera c), dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, dopo le parole "gestione dell'ambiente e del territorio;" sono aggiunte le seguenti:  
"progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;"
8. Al paragrafo 29, punto 3, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La presente disciplina non si applica alle unioni di comuni costituite ai sensi degli articoli 14, 15 e 27 della legge regionale n. 37 del 2008."
9. Il punto 4 del paragrafo 29 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007 è sostituito con il seguente:  
"4. Se tutti i comuni di una comunità montana gestiscono mediante la medesima almeno due aree omogenee di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), della l.r. 40/2001, corrispondenti alle attività o aree tematiche di cui all'articolo 20, comma 1, lettere da a) ad f), della l.r. 37/2008, si applicano le disposizioni del punto 2."
10. Il punto 5 del paragrafo 29 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007 è sostituito con il seguente:  
"5. Ai fini di quanto previsto dai punti 2, 3 e 4, si considerano aree omogenee, oltre alle gestioni associate del Corpo unico di polizia municipale e del SUAP, le seguenti aree tematiche di cui al paragrafo 18, punto 1: lettere a) e b), per il personale e i servizi generali di amministrazione, cui corrisponde altresì l'area tematica di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), della l.r. 37/2008; lettera e), per il governo del territorio, cui corrisponde altresì l'area tematica di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), della l.r. 37/2008; lettera g), per i servizi e le attività educative, cui corrisponde altresì l'area tematica di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), della l.r. 37/2008; lettera l), per progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici, cui corrisponde altresì l'area tematica di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della l.r. 37/2008."

11. Al paragrafo 31, punto 1, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è aggiunta la seguente lettera:  
“c) per la gestione associata procedure di affidamento di lavori pubblici, è attribuita:  
1) in aggiunta alla somma minima di cui al paragrafo 34, punti 1 e 2, la somma di euro 15.000;  
2) in aggiunta alla somma di cui al paragrafo 33, punto 1, lettera b), la somma di euro 15.000.”.
12. Al paragrafo 31 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è aggiunto, in fine, il seguente punto:  
“2. Le maggiorazioni di cui al punto 1 non si applicano se, per le stesse gestioni associate, è concessa la maggiorazione di cui al paragrafo 29, punti 2, 3 e 4.”.
13. Al paragrafo 62, punto 3, dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 556 del 2007, è sostituito con il seguente:  
“ 3. Sulla base del provvedimento di revoca, il soggetto beneficiario del contributo è tenuto alla restituzione delle somme ricevute. La restituzione delle somme avviene, ai sensi della normativa regionale vigente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento. Decorso inutilmente il termine senza che la somma sia stata incassata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento 19 dicembre 2001, n. 61/R, e successive modifiche ed integrazioni, si procedere mediante compensazione.